



## **Art. 1**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Tuoro sul Trasimeno, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "decreto 507" ed i cui articoli di riferimento sono riportati tra parentesi nel presente Regolamento.

## **TITOLO I**

### **ELEMENTI DEL TRIBUTO**

#### **Art. 2 – Zona di applicazione (59.2.5 – 79.3)**

1 – La tassa è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale e negli insediamenti sparsi, in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa, come meglio evidenziato nelle zone cerchiato in rosso della planimetria allegata al presente regolamento. La tassa è altresì applicata per intero ancorché gli insediamenti non rientrino nelle zone perimetrale di cui sopra, quando, di fatto, il servizio è attuato e comunque la distanza, su strada carrozzabile, dal più vicino punto di raccolta non supera i 200 ml.

2 – Nelle zone diverse da quelle di cui sopra, ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa interna previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

#### **Art. 3 – Presupposto della tassa (62.1)**

1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.

2 – Per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la stessa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3 – Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 60% sulla tariffa ordinaria (59,2 e 3).

4 – Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente.

#### **Art. 4 Esclusioni (62.2.3.5)**

1 – Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2 – Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per il quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere per intero le relative spese di funzionamento.

3 – Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi.

4 – *(62.5bis) Fino al 1/1/1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani. allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere i produttori secondo le modalità di cui al comma 3°, dell'art. 3 del D.P.R. n. 915/1982. **(Art. modificato con delibera di C.C. n. 15 del 28/02/1996).***

4 – Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie alle civili abitazioni e quelle comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Soggetti passivi (63.1)**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

#### **Art. 6 – Parti comuni dell'edificio (63.2)**

1- *Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.*

2 – *Nel caso di inadempienza, la tassa dovuta dal 1° gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:*

- *quando i condomini sono fino a 4, l'aumento è del 6%*
- *quando i condomini sono da 4 a 10, l'aumento è del 4%*
- *quando il numero dei condomini è superiore a 10 l'aumento è del 2%.*

*L'amministratore del condominio avente non meno di 4 condomini è tenuto a presentare all'Ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno apposito elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali.*

#### **Art. 7 – Locali in multiproprietà (63.3 – 64.2)**

1 – Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2 – Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

## **Art. 8 - Locali tassabili**

1 – Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali, tossici o nocivi, secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 4 del presente regolamento.

2 – Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

**A** - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principale (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrare o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

**B** – tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

**C** - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), affittacamere, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese, edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti;

**D** – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la soste del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

**E** – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti e delle collettività in genere;

**F** – tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, in uso o detenuti da enti pubblici dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

**G** – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici depositi, magazzini ecc.;

**H** – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

## **Art. 9 – Aree tassabili**

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica strada;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

#### **Art. 10 – Locali ed aree destinate ad attività stagionale (66.3)**

1 – Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa è ridotta di un terzo a far tempo dal 1.1. 1996.

2 – La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3 – La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4 – Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

#### **Art. 11 – Locali ed aree non utilizzate**

1 – La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

2 – I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3 – I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

#### **Art. 12 – Deduzioni (66)**

1 – Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1.1.1996.

2 – Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1.1.1996.

#### **Art. 13 – Riduzione di tariffa (66.3 e 4 – facoltativo)**

Con decorrenza dall'1.1.1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

	Perc. riduzione
a - abitazione con unico occupante;	33
b - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;	33
c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b, risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;	33

## **Art. 13 bis - Riduzione per i soggetti in condizioni di disagio economico-sociale**

*1.Limitatamente all'anno 2010, la tariffa unitaria della tassa è ridotta del 20%, relativamente all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, in favore dei soggetti passivi persone fisiche con un valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare inferiore a € 9.000,00.*

*2.La predetta riduzione, nel limite massimo di € 3.794,00 annui, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni, entro il termine del 30/04/2010, a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della riduzione richiesta dai soggetti interessati superi il limite massimo di contributo concesso, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante predisposizione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo.*

*3.In ogni caso la riduzione di cui al presente articolo non è cumulabile con le riduzioni all'art. 2, comma 2 e all'art. 13 del presente regolamento.*

*4.La prevista riduzione può essere confermata anche per gli anni successivi, laddove siano concessi specifici contributi destinati al suo finanziamento,, con provvedimento della Giunta Comunale, da adottarsi entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il medesimo provvedimento può altresì modificare l'importo massimo di valore ISEE previsto per la sua fruizione, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.*

## **TITOLO II**

### **TARIFFAZIONE**

#### **Art. 14 – Obbligazione tributaria**

1 – La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 – L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3 – La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4 – In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrante o per azione di recupero d'ufficio.

#### **Art. 15 - Esenzioni**

1 – Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

- gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- 2 - Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta di esenzione.
- 3 - L'esenzione dovrà comunque essere accordata con delibera della Giunta Comunale.
- 4 - La stessa delibera dovrà prevedere:
  - l'obbligo degli interessati di denunciare, entro sessanta giorni l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
  - che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

#### **Art. 16 - Agevolazioni e riduzioni ( 67)**

*1 - I soggetti passivi che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso gli impianti denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tassa sulla base delle quantità ponderate conferite nell'arco dell'anno solare precedente, applicata sulla tassa dell'anno successivo, secondo lo schema approvato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il termine fissato dalla normativa vigente per l'approvazione delle tariffe Tarsu.*

*2 - Il calcolo delle quantità ponderate viene effettuato sommando le quantità effettivamente conferite all'isola ecologica per ogni tipologia di rifiuto moltiplicate per i coefficienti qualitativi, determinati in base alla natura del rifiuto, all'utilizzo derivante dal recupero e alla rilevanza sull'inquinamento ambientale , secondo la tabella approvata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1.*

*3 - Le riduzioni applicate alla Tassa sono determinate sulla base dei conferimenti di rifiuti differenziati presso l'isola ecologica e vengono calcolati impiegando la tabella approvata con deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1.*

*4 - L'ammontare dell'incentivo, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, possono essere modificate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale da adottare entro il termine fissato dalla normativa vigente per l'approvazione delle tariffe Tarsu.*

*Con il medesimo provvedimento possono essere altresì modificati i coefficienti di ponderazione qualitativi, sulla base dei parametri ivi indicati. **(Art. modificato con delibera di C.C. n. 5 del 16/03/2004)***

*5 - Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa e rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.*

*6 - Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuto sottoforma di energia o materie prime secondarie.*

*7 - Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.*

#### **Art. 17 – Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)**

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli.

#### **Art. 18 – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)**

1 – Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. \_

#### **Art. 19 – Riduzioni della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)**

1 – L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2 – Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità non dichiari terminata la situazione di danno.

3 – L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

#### **Art. 20 – Gettito del tributo (61)**

1 – La tariffa e la tassa è determinata, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e art. 67, comma 3°, del decreto 507 e per gli anni 1994 e 1995, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

2 – Il gettito complessivo in ogni caso non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

3 – *Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo dello spezzamento rifiuti stradali. L'eventuale eccedenza del gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. La Giunta comunale in sede di approvazione dei ruoli e delle tariffe provvederà alla quantificazione degli importi adottando i provvedimenti di rito.*

#### **Art. 21 – Tariffazione per il 1995 (79.3)**

La tassa è determinata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite nonché all'uso a cui sono destinati, secondo la classificazione delle categorie tassabili indicate dal precedente regolamento e quantificate con la deliberazione del G.M. n. 339 del 21.12.94.

#### **Art. 22 – Tariffazione dall'1.1.1996 (65 – 69.1 – 79.2)**

1 - La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2 - Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per cui uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3 - Il Consiglio Comunale, entro il 31.10.1995 determina con efficacia dal 1.1.1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre l'accorpamento di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuale in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

#### **Art. 23 – Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)**

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionale relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

#### **Art. 24 – Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)**

Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensente l'attività specificata.

#### **Art. 25 – Tassa giornaliera di smaltimento (77)**

1 - E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengano in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a sei mesi, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicasio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2 - La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20%.

3 - In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4 – La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6°.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE – ABBUONI**

##### **Art. 26 – Denunce (70)**

1 – La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

2 – Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3 – Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4 – Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5 – Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6 – Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

##### **Art. 27 – Denuncia di variazione (70.2 – 66.6)**

La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26 ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

##### **Art. 28 – Norma transitoria per le prime denunce (79.6)**

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli art. 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli artt. 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

##### **Art. 29 – Modalità dei rimborsi (75)**

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data dal 01/01/2007.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

#### **Art. 30 – Il funzionario responsabile (74)**

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un (funzionario) Istruttore Direttivo contabile dell'area economico-finanziaria appartenente alla 7° qualifica funzionale a norma tale funzione viene attribuita all'Istruttore Direttivo contabile – Capo Ufficio Tributi – designato dal Comune, il cui nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze, - Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro 60 gg. dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

L'Istruttore Direttivo contabile responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A – registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti ;

B – registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

#### **Art. 31 – Sanzioni e interessi**

1 – Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2 – Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale delle entrate.

3 – La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione interessi e accessori.

## **TITOLO V**

### **NORMA TRANSITORIA**

#### **Art. 32**

Il presente regolamento dovrà essere sottoposto alla sua rideterminazione in contemporanea alla nuova regolamentazione di cui all'art. 22, 3° comma e comunque entro il 30.10.1995. Tale nuova determinazione sarà effettuata previa partecipazione di tutte le categorie sociali ed imprenditoriali esistenti nel territorio comunale.

**Il presente regolamento:**

**1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_\_;**

**E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

**2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_**

**3) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;**

**E' entrato in vigore il 1° gennaio 199\_\_\_\_\_**